

**CONVENZIONE PER TIROCINI PROFESSIONALIZZANTI DEGLI STUDENTI
ISCRITTI AL CORSO DI LAUREA
IN TECNICA DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA**

TRA

L'Università degli Studi di Messina, con sede in Messina, Piazza Pugliatti 1, CAP 98122, C.F. 80004070837, P.IVA 00724160833, rappresentata dal Rettore pro-tempore, Prof. Salvatore Cuzzocrea, nato a Ginevra (CH) il 11/03/1972 (di seguito Università), per il presente atto domiciliato presso la sede legale dell'Università;

E

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, quale soggetto "ospitante", con sede legale in Messina, Via La Farina n. 263/n, legalmente rappresentata dal Dott. Bernardo Alagna nato a Palermo il 18/12/1955, nella qualità di Commissario Straordinario domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda, C.F. 03051870834

PREMESSO CHE

ai fini dello svolgimento delle attività pratiche del Corso di Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica, è previsto lo svolgimento di tirocini professionalizzanti da effettuarsi presso strutture socio-sanitarie;

CONSIDERATO CHE

- il Decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382, e in particolare l'art. 27, consente alle Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- la Scuola di Medicina, per il proprio Corso di Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica, ha interesse ad avvalersi di attrezzature e di servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento delle precitate attività formative volte alla maturazione di specifiche capacità professionali;
- la Struttura/Ente è stata giudicata idonea ai fini dello svolgimento del tirocinio da parte dell'Università;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1 (Oggetto della convenzione)

La Struttura/Ente si impegna a ospitare presso le proprie strutture gli iscritti al Corso di Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica per lo svolgimento del tirocinio ai fini dell'acquisizione dell'esperienza pratico-applicativa e pratico-valutativa.

Il Coordinatore del Corso di Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica, trasmette annualmente al Direttore Sanitario della Struttura/Ente, l'elenco delle attività di tirocinio, il periodo di svolgimento e l'indicazione della numerosità degli studenti che svolgeranno il tirocinio presso la Struttura.

Nei periodi di permanenza degli studenti, la Struttura/Ente garantisce l'utilizzo di tutte le strutture e attrezzature medico-sanitarie, degli spazi e degli ausili didattici ivi esistenti anche in riferimento allo svolgimento delle tesi di laurea.

Art. 2 (Caratteristiche del tirocinio)

La finalità del tirocinio professionalizzante presso Struttura/Ente è valutare il raggiungimento degli obiettivi di cui al progetto formativo elaborato dal Corso di Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica.

Lo studente è tenuto a svolgere le previste attività formative pratiche, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le indicazioni fornite dai tutor.

Art. 3 (Tutorato)

Nell'ambito dell'attività di tirocinio è prevista l'attività di tutorato. L'attività di tutorato viene garantita dal Responsabile della Struttura presso la quale sono assegnati i tirocinanti.

Lo stesso può avvalersi dell'ausilio di figure professionali purché in possesso di:

- a) laurea triennale attinente al settore scientifico-disciplinare per le attività da prestare per gli studenti iscritti al Corso di Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica;
- b) diploma di laurea di vecchio ordinamento o laurea specialistica o magistrale attinente al settore scientifico-disciplinare per le attività da prestare per gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale.

L'individuazione delle figure professionali, in ragione dei titoli posseduti, delle competenze professionali e delle attitudini personali nella gestione del personale, che svolgeranno l'attività di tirocinio è a cura della Struttura.

La Struttura si impegna a comunicare al Coordinatore del Corso di Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica i nominativi delle figure professionali individuate, corredate da Curriculum Vitae, per i successivi adempimenti a carico dell'Università ai sensi del DM 1154/21.

Le strutture presso le quali si svolge l'attività di tirocinio garantiscono che una parte dell'orario di lavoro del personale dipendente sia dedicata all'attività di tutorato e valga come orario di servizio. Ai tutori viene affidata la cura di un numero di studenti non superiore a 5.

I tutor:

- concorrono all'organizzazione e attuazione delle attività professionali pratiche globali; supervisionano e guidano gli studenti nell'attività formativa pratica di tirocinio professionale;
- effettuano, sulla base delle indicazioni formulate dal Corso di Laurea, la valutazione formativa di ciascun periodo di tirocinio.

I tutor possono essere affiancati, nello svolgimento delle attività, da personale sanitario qualificato.

Il Coordinatore del Corso di Laurea può individuare un docente, appartenente al medesimo Corso, che lo coadiuvi nell'organizzazione delle attività di tirocinio di cui alla presente convenzione.

Art. 4 (Diritti e doveri degli studenti e della Struttura/Ente)

Durante lo svolgimento delle attività, gli studenti non possono essere adibiti a funzioni produttive, se non al fine di conseguire i particolari obiettivi previsti dal progetto formativo. In relazione a quanto sopra, la Struttura/Ente si impegna a non richiedere agli studenti il rispetto di norme contrattuali di produttività, di obblighi o di scadenze produttive.

I rapporti che la Struttura/Ente intrattiene con gli studenti non costituiscono rapporti di lavoro. Lo studente non può vantare nei confronti della Struttura/Ente alcun diritto di tipo retributivo. Qualora si verificassero episodi di particolare gravità, la Struttura/Ente può chiedere in qualsiasi momento, con motivata e documentata istanza, l'allontanamento definitivo dello studente.

Art. 5 (Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro)

L'Università effettua ogni adempimento in relazione agli studenti frequentanti le proprie strutture per quanto concerne l'assolvimento degli obblighi di cui al D. Lgs. n. 81 del 9/4/2008 (Testo Unico sulla sicurezza del Lavoro). Come definito dall'art. 2, comma I, lettera a), lo studente è equiparato, ai fini dell'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al lavoratore; il datore di lavoro è tenuto a osservare tutti gli obblighi previsti dal citato D. Lgs. n. 81/2008, al fine di garantire la salute e la sicurezza dei tirocinanti. In riferimento all'attività che lo studente in tirocinio svolgerà presso la Struttura/Ente, le parti concordano che, qualora la valutazione dei rischi per tale attività sia differente rispetto alla valutazione effettuata dall'Università, la Struttura/Ente, ai sensi della presente convenzione, si assume gli oneri posti ex D. Lgs. n. 81/2008 per tali specifici ulteriori rischi valutati. La Struttura/Ente si impegna a formare e informare ogni studente circa gli eventuali rischi specifici, i regolamenti aziendali e il piano di emergenza, nonché le eventuali particolari prescrizioni da osservare sul piano tecnico-operativo durante lo svolgimento delle attività di tirocinio.

La Struttura/Ente garantisce, in particolare, che i locali, le attrezzature e le strumentazioni siano idonee e adeguate all'attività di tirocinio da svolgere e conformi ai requisiti di salute e sicurezza ai sensi del citato D. Lgs. n. 81/2008.

Gli studenti sottoposti al rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti e ad altri fattori di rischio di tipo chimico, fisico e biologico dovranno essere dotati dalla Struttura/Ente di tutte le protezioni e sottoposti a tutti i controlli previsti dalla legislazione vigente per il personale dipendente esposto ai medesimi rischi.

Nel corso delle attività di tirocinio e, comunque, durante la permanenza presso la Struttura/Ente, lo studente è tenuto all'osservanza delle norme, regole e prescrizioni sopra indicate.

ART. 6 (Trattamento dei dati e privacy)

La Struttura/Ente effettua le operazioni di trattamento dei dati, attraverso soggetti designati autorizzati, nel rispetto rigoroso della normativa sulla privacy, del codice di comportamento aziendale, delle misure di sicurezza e garanzia e delle policy in materia di sicurezza informatica. Lo studente, in qualità di soggetto autorizzato dalla Struttura/Ente è altresì tenuto a:

- seguire le istruzioni, le policy aziendali in materia di sicurezza e le sessioni informative o formative in materia di protezione dei dati personali;

- segnalare tempestivamente eventuali perdite, violazioni dati di dati o anomalie (es. accessi impropri alla documentazione o agli applicativi) al Direttore della Struttura/Ente o al referente aziendale secondo la policy in materia di data breach;
- a mantenere, anche dopo la conclusione delle attività, la riservatezza sui dati, informazioni, progetti e documenti dei quali sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento delle attività nella Struttura/Ente.

Le Parti dichiarano reciprocamente che i dati personali riferiti agli studenti, raccolti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, sono trattati esclusivamente per la finalità della convenzione medesima, mediante elaborazione manuale e/o automatizzata.

I suddetti dati potranno essere comunicati per gli obblighi di legge sia a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, sia a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

La Struttura/Ente dovrà tenere indenne e manlevare l'Università da tutte le richieste e responsabilità, dai danni, dalle spese sostenute come conseguenze delle attività di trattamento di dati in violazione della normativa vigente qualora non imputabili alla stessa Università.

Art. 7 (Collaborazioni)

Richiamate le disposizioni vigenti in materia e ove applicabile il Protocollo d'Intesa di cui all'art. 1 del D. Lgs n. 517/1999 l'Università potrà avvalersi del personale sanitario della Struttura/Ente, che fin d'ora autorizza, per attività di docenza, nei termini e con le modalità delle richiamate disposizioni.

Art. 8 (Copertura assicurativa)

L'Università garantisce la copertura assicurativa per gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi degli studenti relativamente ai rischi e agli infortuni connessi all'attività formativa e didattica specifica.

La Struttura/Ente garantisce, nell'ambito delle polizze esistenti, la copertura assicurativa agli studenti tirocinanti per le attività formative professionalizzanti e pratico-valutative di cui all'art. 2 della presente convenzione (tirocini guidati, esercitazioni di laboratorio, attività professionalizzanti, ecc.). La Struttura/Ente si impegna, in caso di infortunio, a dare immediata comunicazione dell'evento all'Università per gli adempimenti di competenza.

Art. 9 (Durata della Convenzione)

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha validità di anni tre ed è rinnovabile previo consenso di entrambe le Parti.

La presente Convenzione può essere disdetta anticipatamente, con lettera raccomandata da inviare con un preavviso di almeno sei mesi.

Resta inteso che, anche in caso di recesso, viene comunque garantito il compimento dell'attività formativa in corso.

Art. 10 (Oneri aggiuntivi)

L'attuazione della presente convenzione non comporta oneri aggiunti per l'Università.

Art. 11 (Foro competente)

Per tutte le controversie inerenti la presente convenzione le parti espressamente riconoscono la competenza del Foro di Messina.

Art. 12 (Spese e registrazione)

La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della tariffa II parte seconda del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986, e le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo con oneri a carico della Struttura/Ente.

Università degli Studi di Messina
Il Rettore
(Prof. Salvatore Cuzzocrea)

Azienda Sanitaria Provinciale di Messina
Il Commissario Straordinario
(Dr. Bernardo Alagna)